



COMUNE DI BONDENO
Provincia di Ferrara

DANIELA MOLLICA
REVISORE UNICO DEL COMUNE DI BONDENO

Parere n. 5/2021

PARERE RELATIVO ALLA CONSISTENZA ECONOMICA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMUNE DI BONDENO.

La sottoscritta D.ssa Daniela Mollica in qualità di Revisore Unico del Comune di Bondeno ha esaminato la determinazione n. 514 del 24/05/2021 avente ad oggetto "Rideterminazione fondo anni 2018/2019/2020 per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente del Comune di Bondeno a seguito del CCNL 17/12/2020"

Il Revisore ai sensi dell'art.239 co.1 lett.b) del TUEL 267/2000, formula le considerazioni che seguono:

Ricordato che per l'anno 2020 è vigente il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che prevede che "a decorrere dal 01/01/2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

Richiamato l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, che dispone che " il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, ... qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'art.40 comma 3-quinquies sesto periodo";

Richiamato il comma 3 bis dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 che prevede, fra l'altro, che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dell'art. 7 comma 5 e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'art. 45 comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata..."

Esaminata la determinazione adottata dal Dirigente del Settore Finanziario n. 514 del 24/05/2021;

Dato atto, in relazione all'incremento stabilito dall'art. 56 CCNL 17/12/2020 che:

- è da intendersi escluso dal tetto di spesa come dichiarato dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie che, in occasione del rinnovo contrattuale per il personale del comparto del 21/05/2018, con Deliberazione n. 19 del 18/10/2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".
- È da considerarsi in deroga al limite di cui all'articolo 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017, come previsto dall'art. 11 comma 1 lettera a del decreto legge 135/2018;

Ricordato che ai fini della determinazione del monte salari, visto l'orientamento applicativo ARAN AFL26, è necessario utilizzare gli stessi criteri seguiti dal conto annuale della RGS nelle tabelle 12 e 13;

Considerato che per quanto sopra esposto, la percentuale dell'1.53% sul MS 2015 che a decorrere dal 1 gennaio 2018 incrementa le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL 3/8/2010 ammonta complessivamente ad euro 3.337,64 oltre oneri ed irap;

Dato atto che per quanto definito all'art. 57 CCNL 17/12/2020 dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del CCNL gli Enti costituiscono il fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali previste nei rispettivi ordinamenti tenendo conto di un unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili secondo gli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40 bis comma 1 D.Lgs. 165/2001 destinate alla retribuzione di posizione e risultato nell'anno 2020, comprese le risorse previste dall'art. 56 CCNL 17/05/2020 ;

Considerato che per quanto riguarda il fondo 2020:

- Si definisce l'importo storico di costituzione in € 48.168,43 che tiene conto delle decurtazioni consolidate applicate ai sensi del comma 236 della Legge 208/2015 quantificate con il metodo della semisomma;
- In applicazione dell'articolo 56 CCNL 17/12/2020 viene applicato un incremento di € 3.337,64 corrispondente al 1.53% del monte salari 2015;
- Il totale delle risorse stabili destinate alla retribuzione di posizione e di risultato ammonta ad € 51.506,07 ;
- Le risorse variabili sono state finanziate per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 26, comma 2, del CCNL 23/12/1999, per complessivi Euro 2.162,51 pari al 1,2% del monte salari dirigenti anno 1997 a remunerazione della retribuzione di risultato;
- Le risorse totali destinate alla remunerazione di retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2020 ammontano ad € 53.668,58

Certifica

- La compatibilità dei costi derivanti dalla costituzione del fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente del Comune di Bondeno;
- La corretta costituzione del Fondo anno 2020 così come ridefinito a seguito del rinnovo contrattuale e dettagliatamente rappresentato nella determinazione n. 514 del 24/05/2021;
- Che per gli effetti dell'articolo 57 comma 2 lettera a CCNL17/12/2020 dall'anno 2021 l'importo unico annuale di costituzione del fondo destinato alla remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ammonterà ad € 51.506,07 e risulta rispettoso dei limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia ;
- Che con apposito provvedimento dovranno essere di volta in volta quantificate le risorse previste da specifiche disposizione di legge, le somme connesse all'applicazione del principio dell'onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 CCNL 17/12/2020 e le risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alla proprie scelte organizzative e gestionali.

Bondeno, 03/06/2021

Revisore Unico
Comune di Bondeno (FE)
Dott. ssa Daniela Mollica

